

PARTE SECONDA

SEZIONE I

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA-CONSOB

Osservazioni

In linea generale, sul piano della tecnica normativa utilizzata per recepire la disciplina AIFMD, emergono talune perplessità. E invero, pur consapevoli delle problematiche legate alla presenza di un Regolamento europeo direttamente applicabile, si rileva, anzitutto, come la scelta adottata nell'ambito del Regolamento Congiunto e del Regolamento Intermediari, di rinviare direttamente ad alcune previsioni del Regolamento delegato, considerate compatibili anche per la gestione di OICVM, potrebbe facilmente portare a non considerare, per la gestione di FIA, le ulteriori disposizioni del Regolamento delegato che, comunque, risultano per tali OICR direttamente applicabili¹. Si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di avere un unico *corpus* normativo di riferimento richiamando, all'interno dello stesso, anche le disposizioni del Regolamento delegato applicabili direttamente ai soli gestori di FIA.

PARTE 5 SGR, SICAV E SICAF

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 30 (Ambito di applicazione)

1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, gli articoli 1, 2, 4, 5 comma 2, lettera h), 7, 10, 11, 12, comma 2, 15 e 17 nonché le disposizioni della presente Parte. Con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano altresì l'articolo 22, commi 2 e 3.

Osservazioni

In riferimento al richiamo operato all'art. 12, comma 2, si vedano le osservazioni sviluppate a proposito della funzione di controllo della conformità.

Con riguardo al rinvio all'art. 15, preme evidenziare che le previsioni ivi contenute si rinvergono, altresì, nell'art. 57 del Regolamento delegato, richiamato di seguito all'art. 32 in materia di requisiti generali di organizzazione. Si tratterebbe, pertanto, di una duplicazione di previsioni.

¹ Si fa riferimento, ad esempio, al mancato richiamo, nell'ambito del Regolamento congiunto in consultazione, dell'art. 32 del Regolamento delegato, in materia di conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti e dell'art. 36 del medesimo Regolamento delegato, in materia di "comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di FIA". Del pari, nell'ambito del Regolamento Intermediari in consultazione, si fa riferimento al comma 7 dell'art. 27 del Regolamento delegato e, analogamente, al comma 5 dell'art. 28, entrambi in materia di scelta tra diverse sedi di esecuzione delle decisioni di negoziazione per conto del FIA gestito.

2. Ai gestori che svolgono attività di ricerca in materia di investimenti si applicano altresì gli articoli 27 e 28.
3. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano la Parte 3 e la Parte 4.
4. Le disposizioni della Parte 4 e del Titolo IV della presente Parte si applicano:
 - a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;
 - b) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.
5. Ai GEFIA UE che svolgono l'attività di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli 40, 41, 42 e 43.

Articolo 31 (Definizioni)

1. Ai fini della presente Parte si intendono per:
 - “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori ed il servizio di gestione collettiva del risparmio;
 - “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall'articolo 38 del Regolamento (UE) 231/2013 e dal Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio;
 - “funzioni operative essenziali o importanti”: quelle definite all'articolo 20, con i necessari adattamenti;
 - “sistema dei controlli”: l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;
 - “soggetto rilevante”: il soggetto indicato nell'articolo 2, comma 1, lett. p), alinea iii), comprensivo anche delle persone giuridiche;
 - “gestori sottosoglia”: i gestori indicati nell'articolo 35-*undecies* del TUF.

Titolo II
Sistema organizzativo e governance

Articolo 32
Requisiti generali di organizzazione
(articolo 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

1. I gestori si dotano di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
2. I requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati dagli articoli 22, 57 e 59 del Regolamento (UE) 231/2013. L'articolo 57, paragrafo 4 non si applica ai gestori di OICVM.

Osservazioni

In riferimento al richiamo operato all'art. 57 del Regolamento delegato si chiede di non applicare ai gestori di OICVM, la previsione di cui al comma 5 dell'art. 57, non sussistendo, al riguardo, un'analogia previsione nell'ambito della disciplina UCITS, nella specie all'art. 4 della direttiva 2010/43/UE.

Articolo 33
(Organi aziendali)

(articolo 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)

1. Gli articoli 21 e 60 del Regolamento (UE) 231/2013 disciplinano il ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di gestione, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli articoli del Regolamento (UE) 231/2013 che menzionano l'"organo di gestione" e l'"alta dirigenza", come definiti ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4 del medesimo Regolamento (UE) 231/2013, si intendono riferiti all'organo con funzione di supervisione strategica o all'organo con funzione di gestione, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.
3. L'organo con funzione di supervisione strategica, con riferimento ai servizi prestati dal gestore, tra gli altri:
 - (i) individua gli obiettivi e le strategie dell'intermediario, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio e ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attività;
 - (ii) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza;
 - (iii) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace.

4. L'organo con funzione di gestione, con riferimento ai servizi prestati dal gestore, tra gli altri:

- (i) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione;
- (ii) cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- (iii) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- (iv) riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo di controllo periodicamente, e comunque almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Osservazioni

Al fine di rendere coerenti le definizioni di “alta dirigenza” e “organo di gestione” utilizzate dal Regolamento delegato (UE) 231/2013 con le definizioni nazionali di “alta dirigenza” e “organo con funzione di gestione”, l'art. 33, comma 2 del Regolamento Congiunto in consultazione prevede che “gli articoli del Regolamento (UE) 231/2013 che menzionano “l'organo di gestione” e “l'alta dirigenza”, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4 del medesimo Regolamento (UE) 231/2013, si intendono riferiti all'organo con funzione di supervisione strategica o all'organo con funzione di gestione, come definiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, lettere k) e l), in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi”.

La suddetta previsione non appare del tutto in linea con il dettato comunitario in quanto, nel richiamare un principio di “coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità” degli organi sociali, sembrerebbe implicare l'esigenza di interpretare la norma comunitaria alla stregua delle scelte compiute dalle Autorità nazionali in ordine al riparto di competenze tra le funzioni aziendali (quando invece, all'evidenza, è vero il contrario trattandosi di modellare l'ordinamento interno alla stregua delle indicazioni vincolanti recate dal legislatore comunitario). E' bene precisare, al riguardo, che, in senso contrario, non può invocarsi il Considerando n. 73 del Regolamento delegato (UE) 231/2013 il quale, nel prevedere che “la ripartizione delle responsabilità sia compatibile con il ruolo e le responsabilità dell'organo di gestione, dell'alta dirigenza e della funzione di sorveglianza conformemente alla normativa applicabile in materia a livello nazionale”, sottintende l'esigenza di tener conto dei diversi modelli di amministrazione e controllo vigenti nei singoli Stati, e non invece la possibilità di alterare e modellare il senso dei concetti di “organo con funzione di gestione” e di “alta dirigenza” a seconda delle singole competenze di volta in volta considerate (sì che, ad esempio il riferimento all'alta dirigenza dovrebbe considerarsi espressivo, secondo la lettura qui non condivisa, ora del consiglio di amministrazione, ora degli organi delegati/direzione generale in base al tipo di attribuzione esaminata).

Si propone, pertanto, di stabilire che il concetto di “organo di gestione” sia identificato con l'organo investito per legge e statuto delle funzioni di indirizzo dell'impresa (ivi incluso l'esame e l'approvazione dei piani industriali, strategici e finanziari) e l'“alta dirigenza” sia, a sua volta, identificata con gli organi investiti, per delega formale o atipica, dei compiti esecutivi e di gestione

corrente. Ciò comporterebbe, in sostanza, un mero allineamento terminologico di quanto previsto dal Regolamento Congiunto ora vigente, in quanto si tratterebbe di (ri)denominare l'attuale organo con funzione di "supervisione strategica" chiamandolo "organo di gestione", riservando il *nomen juris* "alta dirigenza" all'organo attualmente denominato "organo con funzione di gestione". Un adattamento nominalistico, del resto, implicito nel Regolamento Comunitario il quale prevede l'ipotesi di una "funzione di sorveglianza" intesa, evidentemente, come sinonimo di "controllo".

Tale soluzione avrebbe, inoltre, il pregio della maggiore chiarezza e certezza del diritto rispetto a quella divisata nella bozza di Regolamento Congiunto la quale - demandando di fatto agli operatori il compito di individuare, di volta in volta, quale organo, ai sensi della disciplina nazionale e nel rispetto del modello di amministrazione e controllo adottato, debba svolgere i singoli compiti che il Regolamento delegato (UE) 231/2013 attribuisce all'"alta dirigenza" e "all'organo di gestione" - finisce con il creare inevitabilmente forti incertezze interpretative tra gli operatori.

In tale contesto, pertanto, in coerenza con quanto previsto dall'art. 60, par. 2, lett. (a) del Regolamento delegato (UE) 231/2013, all'alta dirigenza (e cioè i membri esecutivi dell'organo di gestione o comunque coloro che conducono di fatto l'attività sociale) spetterebbe il compito di "sorvegliare sull'approvazione delle strategie di investimento per ogni FIA gestito".

Con riferimento a quest'ultimo profilo si chiede, poi, di riconoscere la possibilità per la singola SGR di attribuire a comitati "specializzati", istituiti in seno alla società, il compito di "definire" le strategie di investimento. Si tratterebbe di un'attribuzione che, oltre a non essere in contrasto con quanto previsto dal Regolamento delegato, si pone in linea con le prassi seguite a livello europeo che attribuiscono alla "funzione/divisione di gestione" la definizione delle strategie d'investimento, intese come specifiche scelte di investimento (*asset allocation*).

La definizione delle strategie d'investimento richiede, infatti, un'alta specializzazione, basandosi su dettagliate e specifiche analisi micro e macro economiche e di scenario, sull'andamento dei mercati degli strumenti finanziari e sull'analisi delle notizie di mercato. Nel dettaglio, la definizione delle specifiche strategie d'investimento consiste nella selezione delle singole attività in cui i portafogli gestiti possono essere investiti e nella determinazione della composizione ottimale del portafoglio in considerazione del profilo di rischio-rendimento definito. Essa si concretizza, dunque, nella definizione di indicazioni quantitative sulle singole *asset class* come, ad esempio, le categoria di strumenti finanziari (es. obbligazioni, azioni, materie prime, quote di OICR); la divisa (es. Euro, Dollaro Usa, Yen Giapponese); l'area geografica (Europa, Nord America, Paesi Emergenti); i gradi di capitalizzazione degli emittenti.

Tenuto conto della complessità, tecnicità e variabilità nel tempo delle strategie di investimento, la relativa definizione dovrebbe, pertanto, poter essere attribuita alla competenza di comitati "specializzati" o di singoli responsabili muniti di specifica delega. Resta inteso che l'organo di gestione (e cioè il consiglio di amministrazione) continuerebbe a definire le politiche d'investimento cui l'alta dirigenza (e cioè i membri esecutivi dell'organo di gestione o comunque coloro che conducono di fatto l'attività sociale) dà attuazione.

Articolo x

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Osservazioni

Sebbene il documento di presentazione della consultazione rinvi la disciplina in materia di remunerazione ad una successiva consultazione, si rileva come già sembra emergere dal documento in consultazione la scelta delle Autorità di vigilanza di estendere la disciplina sulle politiche di remunerazione dei gestori di FIA ai gestori di OICVM, (a titolo esemplificativo ci si riferisce, tra l'altro, al rinvio operato dall'art. 33 del presente Regolamento Congiunto in consultazione (applicabile alle SGR di OICVM e di FIA), nonché all'art. 60 del Regolamento delegato che, a sua volta, alla lettera *h*) richiama quanto previsto, in materia di politica di remunerazione, all'Allegato II della direttiva AIFM).

Tale approccio, si anticipa fin da subito, non è del tutto condivisibile. Anzitutto, l'introduzione di una disciplina sulle politiche di remunerazione dei gestori di UCITS, oltre a dover "rispecchiare" la relativa disciplina comunitaria di riferimento, deve necessariamente attendere il completamento dei relativi lavori comunitari. E infatti, sebbene sia stato solo di recente approvato il testo della direttiva UCITS V che disciplina, tra gli altri, anche il profilo in questione, è fondamentale, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per i gestori italiani, che sul tema vengano definiti gli orientamenti dell'ESMA che, come noto, sono funzionali a consentire un'applicazione uniforme della disciplina a livello europeo.

L'estensione *tout court* ai gestori di OICVM della disciplina sulle remunerazioni dei gestori di FIA rischierebbe, peraltro, di non tener conto delle specifiche caratteristiche della gestione di OICVM. E infatti, i gestori di OICVM, a differenza dei gestori di FIA, devono osservare regole sul prodotto in materia di ripartizione dei rischi, utilizzo della leva e dei derivati, diversificazione degli investimenti che limitano in modo significativo i margini di discrezionalità nell'assunzione di rischi da parte dei c.c.d.d. *risk takers* degli OICVM, e quindi giustificano una diversa "ponderazione" della disciplina in materia di remunerazioni.

Di qui, al fine di fornire un quadro più chiaro agli operatori in ordine alla disciplina applicabile ai gestori di UCITS e di FIA, il presente Regolamento congiunto dovrebbe contenere una specifica disposizione sul tema delle politiche di remunerazione, similmente a quanto effettuato per le SIM. Infatti, non è del tutto agevole l'applicazione dell'art. 60 del Regolamento delegato qui richiamato, il quale, come già anticipato, a sua volta, alla lettera *h*) effettua un rinvio a quanto previsto, in materia di politica di remunerazione, all'Allegato II della direttiva AIFM. Al fine di agevolare l'applicazione delle relative previsioni da parte dei gestori, risulterebbe opportuna, pertanto, l'introduzione di una disposizione *ad hoc*, la quale, in ogni caso, nel rivolgersi ai gestori (SGR, SICAV E SICAF) tenga conto delle peculiarità proprie della disciplina remunerativa dei gestori di OICVM e di FIA.

Con riguardo poi ai casi di SGR appartenenti a gruppi bancari, si coglie l'occasione per ribadire la necessità di precisare (nell'emanando documento di consultazione) che la disciplina richiamata della CRD IV sul limite di incidenza della remunerazione variabile in relazione a quella fissa, non trova applicazione nei confronti di SGR inserite nell'ambito di gruppi bancari. In particolare, il rispetto da parte di queste ultime delle previsioni settoriali relative alla remunerazione dovrebbe considerarsi sufficiente a garantire il soddisfacimento degli obiettivi sottesi alla disciplina della CRD IV e giustificare, dunque, la disapplicazione dell'art. 94 della CRD IV. Tale soluzione risulterebbe: (a) coerente con lo stesso modello organizzativo del gruppo di imprese, il quale di fatto non comporta un annullamento delle specificità settoriali delle singole componenti di cui il gruppo si compone, bensì il perseguimento di obiettivi strategici comuni e condivisi dalle varie società: alla capogruppo spetterebbe esclusivamente il compito di verificare la coerenza delle politiche e prassi remunerative settoriali con gli indirizzi da essa dettati. In tal senso, peraltro, l'ESMA considera equivalenti, quanto agli effetti, le discipline in materia di politiche remunerative dettate nell'ambito della CRD IV e nel contesto della AIFMD; (b) in linea con la considerazione secondo cui le SGR sono soggetti che tipicamente non assumono rischi operativi e finanziari diretti, paragonabili a quelli di una banca: gli amministratori esecutivi di una SGR, usualmente, non manifestano quella propensione al rischio e all'assunzione di comportamenti speculativi sul patrimonio della SGR orientati al breve termine, che invece caratterizzano la posizione e l'azione degli organi delegati di una banca; (c) avvalorata dalle previsioni in tal senso formulate nell'ambito della direttiva UCITS V, la quale non prevede alcun limite di incidenza della remunerazione variabile in relazione a quella fissa.

Articolo 34
(Strategie per l'esercizio dei diritti di voto)

(articolo 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)

1. Le strategie adottate dai gestori per l'esercizio dei diritti di voto sono disciplinate dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 231/2013.
2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori sottosoglia.

Titolo III Funzioni di controllo

Articolo 35
(Funzione di gestione del rischio
(articolo 6, comma 2-bis, lett. f), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, la funzione di gestione del rischio dei gestori di OICVM:
 - a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio degli OICR e ne presiede il

funzionamento:

b) verifica:

- la coerenza tra il livello di rischio dei singoli OICR e il relativo profilo di rischio rendimento;

- il rispetto dei limiti all'assunzione dei rischi dei singoli OICR;

- l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR;

- l'evoluzione attesa del livello di rischio dei singoli OICR e la conseguente probabilità di violazione dei limiti fissati all'assunzione dei rischi;

- la corretta valutazione degli strumenti derivati OTC;

c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio degli OICR.

2. La funzione di gestione del rischio dei gestori di FIA è disciplinata dagli articoli 39, 42 e 43 del Regolamento (UE) 231/2013.

Osservazioni

La scelta di adottare un approccio comune per i gestori di FIA e per quelli di OICVM appare, peraltro, discutibile per quanto attiene alla disciplina sulla funzione di gestione del rischio.

E infatti, le previsioni particolarmente dettagliate contenute nel Regolamento delegato se si giustificano per i gestori di FIA, risultano, di converso, "eccessive" per i gestori di OICVM. Per i primi, infatti, la disciplina AIFMD non prevede, a differenza della disciplina UCITS, limiti prudenziali vincolanti. A titolo esemplificativo, è sufficiente rilevare come le previsioni di cui all'art. 39, paragrafo 1 (a) (e in particolare, il riferimento alle "strategie d'investimento) e soprattutto dell'art. 39 paragrafo 1(b) e 1(d)(i) (e cioè la parte in cui si prevede di assicurare che il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, lettera c) della AIMFD, sia conforme ai limiti di rischio fissati conformemente all'articolo 44 del Regolamento delegato (UE) 231/2013, ossia ai limiti qualitativi e/o quantitativi individuati dal GEFIA per ciascun FIA gestito), non trovino alcuna corrispondenza nell'ambito della disciplina UCITS e, pertanto, non possono che applicarsi solo ai gestori di FIA. D'altronde già lo stesso *advice* dell'ESMA (ESMA/2011/379), nel richiamare i principi in tema di funzione di gestione del rischio contenuti nella direttiva UCITS di esecuzione (2010/43/UE), suggeriva di modificarne la stessa terminologia per renderla coerente con l'impianto della disciplina AIFMD.

Si evidenzia, altresì, come profili di incertezza applicativa si riscontrerebbero riguardo al significato di profilo di rischio comunicato agli investitori nel caso di OICVM. In tale ottica, si vuole qui evitare che l'informativa riguardo al profilo di rischio indicata nei documenti d'offerta, non solo ove questa sia declinata in modo puntuale attraverso un indicatore quale l'SRRI, il VaR, la volatilità, la leva, sia da considerare come un limite all'attività di investimento, al pari di quelli delineati al Titolo V, Capitolo III del Regolamento sulla gestione collettiva.

L'applicazione dell'art. 42, paragrafo 1(c) e 1(d), e dell'art. 43 paragrafo 1 (b) alla funzione di gestione del rischio dei gestori di OICVM determinerebbe, di fatto, un'altra anticipazione delle disposizioni in materia di retribuzione previste per i GEFIA alle persone partecipanti all'esercizio della funzione di gestione del rischio degli OICVM (cfr. anche osservazione effettuata in

precedenza).

Con riferimento, infine, alla funzione di gestione del rischio dei gestori di FIA e, in particolare al rinvio operato all'art. 43 del Regolamento delegato, si chiede di chiarire, in riferimento al paragrafo 1, lett. d) del citato art. 43, la portata della disposizione, e in particolare cosa debba intendersi con il concetto di "pari rappresentanza" e come quest'ultimo debba essere declinato.

Articolo 36

(Funzione di controllo della conformità)

(articolo 6, comma 2-bis, lett. e), TUF)

1. La funzione di controllo della conformità è disciplinata dall'articolo 61 del Regolamento (UE) 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti, anche con riferimento all'osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM e di servizi e attività di investimento.

Osservazioni

Con riguardo al richiamo, sia per i gestori di OICVM che di FIA, alla previsione di cui all'art. 61 del Regolamento delegato, preme far notare che il comma 3 lett. c) opera il riferimento a (tutti) i soggetti che partecipano alla funzione di controllo della conformità allorché vieta la partecipazione alla prestazione dei servizi, nonché alla successiva lettera d), con riguardo al metodo per la determinazione della remunerazione, fa riferimento alle "altre persone" che partecipano alla funzione di controllo della conformità. Rispetto a tali profili si chiede di chiarire la portata dell'utilizzo dei termini "soggetti" e "persone" ("... che partecipano alla funzione di controllo della conformità"), anche rispetto a quello, più circoscritto, di "soggetti rilevanti" utilizzato nell'art. 12, comma 2, lettere c) ed e), la cui applicazione, del pari, si estende sia ai gestori di OICVM che ai gestori di FIA, in forza del richiamo operato all'art. 30 del Regolamento congiunto. L'utilizzo di espressioni generiche, quali quelle di cui all'art. 61 del Regolamento delegato, porterebbe a dedurre, infatti, un coinvolgimento, da un punto di vista pratico, anche di soggetti che, solo occasionalmente, prestano la propria attività per la funzione di controllo della conformità e che, in quanto tali, non possono assolutamente qualificarsi quali "soggetti rilevanti".

Non si comprende inoltre, rispetto all'impianto generale del Regolamento Congiunto in consultazione, la scelta normativa adottata di inserire, nell'ambito della presente norma, l'inciso "tale disciplina si applica "...anche con riferimento all'osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM...". Tale soluzione, evidentemente, diverge da quanto previsto in altre sedi, ove si è optato, invece, anche per i gestori di OICVM, per un rinvio "secco" alle previsioni del Regolamento delegato.

Articolo 37

(Funzione di *audit* interno)

(articolo 6, comma 2-bis, lett. g), TUF)

1. La funzione di *audit* interno è disciplinata dall'articolo 62 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 38

(Funzioni di controllo e principio di proporzionalità)

1. Conformemente al principio di proporzionalità e se è assicurata l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli:

a) le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità possono essere accentrate in un'unica funzione;

b) la funzione di *audit* interno può non essere istituita, fermo restando che deve essere garantita la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei controlli.

2. I gestori sottosoglia possono accentrare in un'unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV
Conflitti di interesse e operazioni personali
(articolo 6, comma 2-bis, lett. j), l), TUF)

Osservazioni

In linea con le richieste avanzate da questa Associazione in occasione della risposta alla consultazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sullo schema di regolamento concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr, nonché in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2-bis, lettera l) del TUF, il quale attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob la competenza in materia gestione dei conflitti di interessi potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, si ritiene che tale disciplina debba essere interamente contenuta nel Regolamento congiunto, anche per gli aspetti ad oggi disciplinati dal vigente d.m. 228/99,.

In particolare, per assicurare il buon funzionamento dei FIA immobiliari, si ritiene opportuno riproporre la deroga, attualmente prevista dall'articolo 12-bis, comma 4, del citato d.m., la quale permette di superare il divieto di compimento di operazioni in conflitto di interessi di cui all'articolo 12, comma 3, consentendo, pertanto, di porre in essere operazioni di conferimento, acquisto e vendita di beni immobili nei confronti di soci della società di gestione, ovvero delle società facenti parte del suo gruppo rilevante.

Articolo 39

(Operazioni personali)

1. Le operazioni personali sono disciplinate dall'articolo 63 del Regolamento (UE) 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell'art 63 del Regolamento (UE) 231/2013 alla Direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.

Osservazioni

Così come evidenziato, all'art. 36, a proposito della funzione di controllo della conformità, non si comprende, rispetto all'impianto generale del Regolamento Congiunto in consultazione, la scelta normativa di specificare che, per i gestori di OICVM, il richiamo all'art. 63 del Regolamento delegato si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.

Articolo 40

(Gestione dei conflitti di interesse)

1. I gestori considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni

che danno origine a un conflitto tra:

a) gli interessi del gestore, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi o attività, di uno o più clienti e i doveri del gestore nei confronti degli OICR;

b) gli interessi di due o più OICR in gestione.

2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 231/2013.

3. I conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra i gestori e gli OICR, tra i clienti di tali gestori e

a) identificati;

b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.

4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative sono informati gli organi aziendali e si applica l'articolo 34 del Regolamento (UE) 231/2013.

Osservazioni

In merito al richiamo operato agli artt. 30 e 34 del Regolamento delegato (UE) 231/2013, preme far notare due profili di novità rispetto alla disciplina vigente: (i) l'art. 30, lett. c) seconda alinea, prende in considerazione, nell'individuazione dei tipi di conflitti di interesse, l'ipotesi in cui il GEFIA abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare *“gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA”*. Tale fattispecie risulta differente da quanto attualmente previsto all'art. 38, comma 2, lett. c) in cui si prende in considerazione l'ipotesi in cui la SGR (o SICAV) abbia un'utilità finanziaria o di altra natura *“a privilegiare gli interessi di clienti o altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato”*; (ii) si evidenzia, altresì, che, in forza del riferimento operato all'art. 34 del Regolamento delegato, il concetto di *“miglior interesse del FIA o degli investitori del FIA”*, si sostituisce a quello di *“equo trattamento degli OICR”*, di cui al vigente art. 37, comma 2 del Regolamento congiunto.

Si chiede, pertanto, di chiarire, in relazione a entrambi gli aspetti di novità sopra evidenziati, gli eventuali risvolti di natura operativa.

Articolo 41

(Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM)

1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Osservazioni

Rispetto alla formulazione del vigente art. 37, comma 2-*bis* del Regolamento congiunto, la quale stabilisce un obbligo di informativa periodica nei confronti degli investitori limitatamente alle situazioni di conflitto d'interessi di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo - ovvero le sole situazioni rispetto alle quali le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. *b*) non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti - la formulazione proposta dall'art. 41, applicabile ai soli gestori di OICVM, appare ampliare l'ambito dell'informativa in parola genericamente a tutte le situazioni di conflitto d'interesse identificate dal gestore, richiedendo oltremodo di illustrare le decisioni assunte dagli organi o dalle funzioni competenti e le relative motivazioni. La formulazione proposta risulta, altresì, non in linea con quanto previsto dalla direttiva di esecuzione UCITS IV, all'art. 20, comma 3. Si chiede, pertanto, in conformità al dettato comunitario, di adeguare il contenuto della presente disposizione a quanto già previsto dal vigente articolo 37, comma 2-*bis* del Regolamento congiunto.

Articolo 42

(Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse)

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 231/2013.
2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall'articolo 33 del Regolamento (UE) 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 43 (Monitoraggio dei conflitti di interesse)

1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 231/2013.

Osservazioni

Con riguardo al richiamo operato all'art. 35 del Regolamento delegato, opportuno sarebbe chiarire cosa debba intendersi per "tipi di attività svolti...", di cui al primo comma del citato art. 35.

Titolo V
Esternalizzazione
(articolo 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

Articolo 44
(Principi generali)

Osservazioni

In linea generale preme osservare come l'utilizzo, nell'ambito della medesima norma, di entrambe le locuzioni "esternalizzazione" e "delega" potrebbe comportare incertezze di carattere interpretativo e applicativo. Si chiede pertanto di uniformare il tenore semantico della previsione.

1. La presente disciplina si applica all'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi.

2. I principi generali in materia di delega di funzioni sono disciplinati dall'articolo 75 del Regolamento (UE) 231/2013. In ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni delegate con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. A tal fine il gestore adotta particolari cautele nel processo di selezione del delegato. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti.

3. I gestori, che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi, ne informano preventivamente la Banca d'Italia e la Consob secondo lo schema allegato n. 1. Entro 30 giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia e la Consob possono avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto che si conclude nei successivi 60 giorni. Tale adempimento non si applica ai gestori sottosoglia [e ai gestori di OICVM](#).

Osservazioni

Nell'apprezzare la scelta di non richiamare, per i gestori di OICVM, talune previsioni del Regolamento delegato dettate in materia di società fantasma, si ritiene che la stessa impostazione debba essere adottata anche con riferimento ad altre previsioni in tema di delega di funzioni estese ai gestori di OICVM. Ci si riferisce, in particolare, alla (non) applicazione ai gestori di OICVM, al pari di quanto previsto per i GEFIA sottosoglia, della previsione di cui all'art. 44, comma 3 del nuovo schema di Regolamento congiunto, relativa alla comunicazione (preventiva) dell'intenzione di stipulare accordi di *outsourcing*, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1. Si tratterebbe, infatti, di un obbligo non contemplato, né nella disciplina UCITS, né nella regolamentazione nazionale vigente.

Con riferimento alla previsione di cui al presente comma 3 si chiede, altresì, di: (i) operare un coordinamento con quanto previsto nel Regolamento sulla gestione collettiva al Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, par. 1.3, in materia di delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote; (ii) di chiarire se, in caso di mancato avvio del procedimento di divieto entro 30 giorni dalla comunicazione, possa ritenersi maturato il silenzio-assenso da parte dell'Autorità.

Sempre con riferimento all'esternalizzazione di funzioni, si ritiene opportuno chiarire che i contratti di *property* e di *facility management*, stipulati dai FIA immobiliari, siano da considerarsi esclusi dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 44 del Regolamento congiunto e, in particolare, dall'obbligo di preventiva informativa da fornire alla Banca d'Italia e alla Consob nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Infatti, nei casi di sottoscrizione di FIA attraverso il conferimento di beni, la scelta del *property manager* è, il più delle volte, contestuale al conferimento: non v'è dubbio, quindi, che, in tali ipotesi l'applicazione del citato comma 3 comporterebbe, di fatto, l'impossibilità di procedere al conferimento prima del termine di 30 giorni previsti per il silenzio assenso.

Inoltre, il più delle volte accade che l'attività di *property management* non venga esercitata da un solo soggetto, in esclusiva, per tutti gli immobili presenti nel portafoglio del FIA immobiliare, potendo, quindi, coesistere più *property manager* in ragione del numero degli immobili in portafoglio. In tale ultima ipotesi, si ritiene che l'attività svolta dai singoli *property manager* non possa considerarsi funzione operativa essenziale o importante, così come definita dall'articolo 20 del Regolamento congiunto.

Pertanto, in virtù delle ragioni appena esposte, si richiede di prevedere che, fermo restando la comunicazione tempestiva alla Banca e alla Consob dell'esternalizzazione delle funzioni di *property* e di *facility management* prima richiamate, le SGR che gestiscono FIA immobiliari possano, di fatto, disattendere i termini di cui al comma 3 dell'articolo 44.

Si ritiene, inoltre, del pari opportuno, chiarire che, gli obblighi di cui al comma 3, non si applichino nelle ipotesi in cui il gestore conferisca la delega per l'esternalizzazione di funzioni aziendali operative essenziali o importanti, o di servizi, ad un soggetto nei confronti del quale siano già stati adempiuti gli obblighi di preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob con riferimento ad un precedente incarico di esternalizzazione relativo alla medesima funzione.

4. La delega non ostacola l'effettiva supervisione del gestore sulle funzioni delegate, né deve compromettere la capacità dello stesso di agire nel miglior interesse degli OICR e dei clienti.

5. Il contratto di conferimento dell'incarico di gestione di OICR prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dal gestore delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. A tal fine i gestori conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega.

6. Della delega della funzione di gestione o di rischio e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Osservazioni

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, circoscrivere l'onere di informazione in capo al gestore limitatamente alle funzioni minime di gestione che potrebbero essere oggetto di delega, ossia la funzione di gestione del portafoglio e del rischio, ciò anche in conformità a quanto previsto nello schema di prospetto.

Articolo 45 (Ragioni obiettive per la delega)

1. Il gestore deve essere in grado di giustificare la complessiva struttura delle deleghe conferite a terzi sulla base di ragioni obiettive e documentabili. Le ragioni obiettive della delega sono indicate dall'articolo 76 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 46 (Caratteristiche del delegato)

1. Il delegato deve disporre di risorse ed esperienza sufficienti per eseguire i propri compiti nonché possedere adeguati requisiti di onorabilità. Le caratteristiche che deve possedere il delegato sono previste dall'articolo 77 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 47 (Delega della gestione del portafoglio o del rischio)

1. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio è conferita a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale. Tale delega è disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 231/2013.

2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio può essere conferita a intermediari non autorizzati o registrati ai fini della prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione del portafoglio e non soggetti a forme di vigilanza prudenziale, previa approvazione da parte della Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

Osservazioni

Relativamente alla delega della gestione del portafoglio e del rischio, si evidenzia la necessità di richiamare, nell'articolo 47 del Regolamento congiunto posto in consultazione, la possibilità, contemplata dall'art. 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva AIFM, di consentire, previa approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA, la delega anche a imprese non autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza.

Il richiamo al citato art. 20 paragrafo 1 lettera c) della direttiva AIFM, è volto principalmente ad evitare una limitazione della capacità competitiva delle SGR italiane di medie e piccole dimensioni, le quali già attualmente esternalizzano la funzione di gestione del rischio a soggetti della specie. Il ricorso a soluzioni alternative attraverso, ad esempio, la condivisione con altre SGR, negli organi gestionali, di figure professionali specializzate nella gestione del rischio potrebbe, peraltro, risultare

molto limitata in virtù del divieto di “interlocking” di cui all’ art.36 del d. l. “Salva Italia”.

3. I gestori sottosoglia possono conferire le deleghe della gestione del rischio anche a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1.

Eliminato: 2

4. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio può essere conferita a un intermediario di un paese terzo. In tal caso, oltre ai criteri di cui al comma 1, deve essere garantita la cooperazione fra la Banca d’Italia e la Consob e l’autorità di vigilanza dell’intermediario delegato. Tale delega è disciplinata dall’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) 231/2013.

Eliminato: 3

Articolo 48

(Vigilanza efficace)

1. L’esternalizzazione non può pregiudicare in alcun modo l’esercizio di una vigilanza efficace da parte della Banca d’Italia e della Consob nei confronti del gestore. Le condizioni alle quali la delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace sono disciplinate dall’articolo 79 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 49 (Conflitti di interesse)

1. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può essere conferita al depositario o a un delegato del depositario.

2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può altresì essere conferita a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai clienti. La relativa disciplina è contenuta nell’articolo 80 del Regolamento (UE) 231/2013.

Osservazioni

In linea di continuità con quanto oggi riconosciuto ai gestori di OICVM, dovrebbe, poi, (continuarsi) a riconoscere la facoltà di un gestore (specie se di OICVM) di delegare alla capogruppo che riveste anche il ruolo di depositaria, la funzione di gestione del rischio o, quantomeno, l’attività di misurazione dei rischi medesimi, ferma restando la separazione, sotto il profilo funzionale e gerarchico, dello svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti.

Articolo 50

(Subdelega)

1. Il soggetto delegato può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate purché:
 - a) il gestore abbia fornito il suo previo consenso alla subdelega;
 - b) il gestore abbia informato preventivamente la Banca d'Italia e la Consob;
 - c) siano soddisfatti i requisiti sopra previsti per l'esternalizzazione.
 2. Non è ammessa la subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio:
 - a) al depositario o a un delegato del depositario; oppure
 - b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d'interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati secondo quanto previsto dall'articolo 40.
- Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato.
3. Qualora il subdelegato deleghi a sua volta una qualsiasi delle funzioni delegategli, si applicano, con i necessari adattamenti, le previsioni sulla delega.
 4. Le modalità di espressione del consenso alla subdelega e i requisiti di notifica sono disciplinati dall'articolo 81 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 51 (Società fantasma)

1. Il gestore adotta e mantiene strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attività per le quali è autorizzato in modo da non trasformarsi in una società fantasma.
2. Le situazioni nelle quali il gestore è ritenuto una società fantasma sono individuate, per i gestori di FIA, dall'articolo 82 del Regolamento (UE) 231/2013. Tale disposizione, ad eccezione del paragrafo 1, lettera d) si applica anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia.

Articolo 52 (Rapporti con, distributori, prime broker e controparti) (articolo 6, comma 2-bis, lett. a), TUF)

1. I gestori definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:
 - a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;
 - b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare al depositario per i compiti ad esso affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.

2. Nel caso in cui i gestori si avvalgano di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essi mantengono la capacità di valutare le indicazioni ricevute.

3. La selezione e designazione dei *prime broker* e delle controparti sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 53
(Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)
(articolo 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)

1. Le procedure previste dall'articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Titolo VI
Conservazione delle registrazioni
(articolo 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Articolo 54
(Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)

1. Gli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni sono disciplinati dall'articolo 66 del Regolamento (UE) 231/2013.

Osservazioni

A tal riguardo, e con particolare riferimento ai casi di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, si chiede di mantenere, per i gestori di OICVM, la previsione di cui all'art. 16 della direttiva 2010/43/UE la quale prevede che gli Stati membri possono imporre alle società di gestione la conservazione delle registrazioni sino alla scadenza del periodo di cinque anni e pertanto non ammette la possibilità, analogamente al comma 2 dell'art. 66 del Regolamento delegato qui richiamato, che le autorità competenti possano imporre un periodo di conservazione più lungo.

**Articolo 55 (Elaborazione
elettronica dei dati)**

1. L'elaborazione elettronica dei dati è disciplinata dall'articolo 58 del Regolamento (UE) 231/2013.

Articolo 56
(Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)

1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall'articolo 64 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:

- a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;
- b) l'indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
- c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
- d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo.

Osservazioni

Si chiede di mantenere, per i gestori di OICVM, la registrazione delle informazioni di cui ai vigenti Allegati 1 e 2. E infatti, in forza del presente articolo 56, i gestori di OICVM risulterebbero gravati dall'onere di registrare informazioni ulteriori e aggiuntive, anche rispetto ai gestori di FIA, quali:

- i) l'attività [(art. 64, comma 2, lett. *b*)], in relazione alla quale si chiede, inoltre, di chiarire cosa debba intendersi per "attività";
- ii) il prezzo [(art. 64, comma 2, lett. *e*)], essendo già obbligate a fornire, in relazione al prezzo, le informazioni di cui alle lett. *c*) e *d*) del presente articolo 56;
- iii) la data e l'ora esatta della decisione di negoziazione [(art. 64, comma 2, lett. *f*)];
- iv) le informazioni da registrare per quanto riguarda le operazioni di portafoglio realizzate al di fuori di una sede di esecuzione [(art. 64, comma 3)].

Articolo 57
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)

1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:

- a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;
- b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;
- c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;
- d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l'ora di acquisizione dell'ordine;
- e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;

- f) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICVM classe o comparto, etc.);
- g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato;
- h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).

Osservazioni

Quanto osservato in merito all'articolo 56, a proposito dei gestori di OICVM, relativamente all'aggravio di informazioni che gli stessi sarebbero tenuti a registrare, può essere riprodotto anche in relazione alla registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso. E infatti i gestori di OICVM non solo saranno gravati da oneri di registrazione aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i gestori di FIA, ma altresì, rispetto a quanto richiesto dal vigente Allegato 3, saranno tenuti a fornire informazioni ulteriori, quali:

- i) il valore di sottoscrizione e rimborso complessivo di quote o azioni;
- ii) il prezzo di sottoscrizione e, ove rilevante, di rimborso di ogni quota o azione e, ove rilevante, l'importo del capitale impegnato o pagato.

COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DI STIPULARE ACCORDI DI
OUTSOURCING

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali che si intendono affidare a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali;
- i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli *outsourcer*;
- le risorse utilizzate dagli *outsourcer* e dal gestore per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti;
- i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l'esternalizzazione previste dal

Regolamento congiunto.

Indicare le misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'*outsourcer* di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l'integrità dei dati.